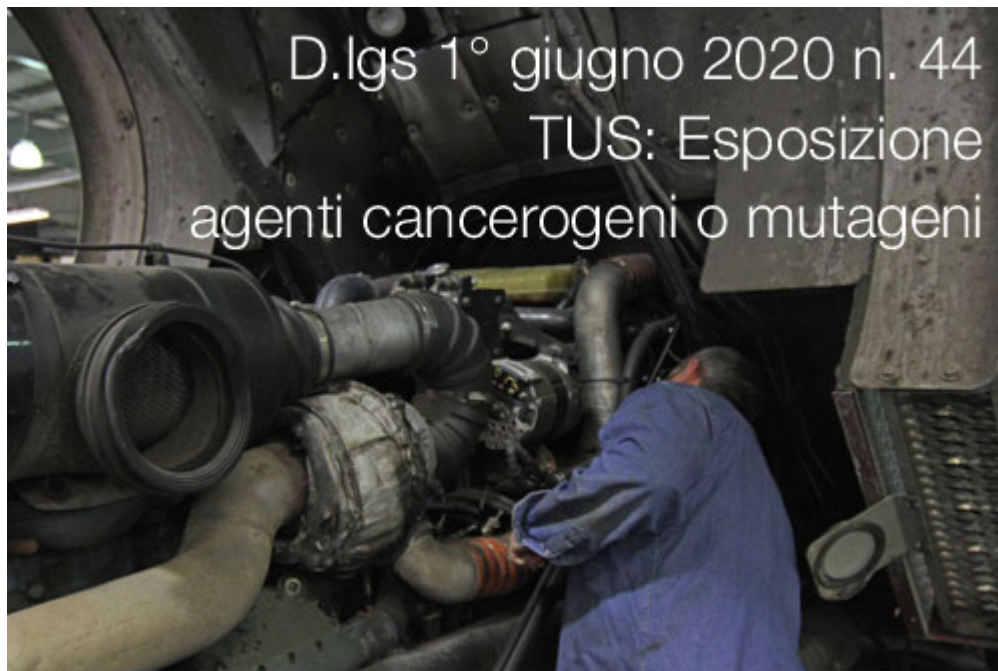


Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44



Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44

Attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2398](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la [direttiva 2004/37/CE](#) del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il [D.Lgs. n. 44/2020](#) attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2398](#) introduce 11 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, 1 nuovo processo nell'Allegato XLII e modifica il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Sostanze cancerogene introdotte:

- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene

Elenco di sostanze, miscele e processi

- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

...

Art. 1. Modifiche all'art. 242 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)

1. All'articolo 242 del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

Art. 2. Modifiche agli allegati XLII e XLIII del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)

1. Gli allegati XLII e XLIII del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.